



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con il D.M. 27 settembre 2010 sono stati definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/03, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005;

L'art. 7 del citato D.M., prevede che le autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 36/03 possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

1. Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile.
2. Discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas discariche per rifiuti organici pretrattati.
3. Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

L'art. 7 comma 2 prevede inoltre che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengano individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei rifiuti;
- b) della valutazione del rischio con riguardo alle emissioni della discarica;
- c) dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS

Con D.D. n. 124/09.12.2008 del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari è stata rilasciata alla Società "Daisy S.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi (Cod. IPPC 5.4), ubicata in Barletta, Località San Procopio.

Con nota prot. 11305/17.06.2010, la Ditta presentava istanza di classificazione della discarica in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c del D.M. 03/08/2005 e di deroga dei valori limite di alcuni parametri previsti dalla tabella 5 art. 10 comma 1 del D.M. 03/08/2005.

In data 15.07.2010 veniva disposta l'assegnazione al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione Integrata A.I.A., per le valutazioni tecnico

Con nota prot 52928/26.07.2010 perveniva parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione- S.I.S.P. di Barletta.

Con nota prto.37457/29/07/2010 Arpa Puglia trasmetteva parere di competenza;

In data 30.07.2010 si svolgeva la 1^ Conferenza servizi, nella quale, in ragione delle osservazioni prodotte da Arpa Puglia, Comune di Barletta e Asl Bat, si disponeva che la Società avrebbe prodotto le

necessarie integrazioni documentali inviandole a tutti gli enti interessati;

Con nota in atti al prot. n. 17601 del 30/08/2010, la società istante riscontrava le richieste avanzate dall'Arpa Puglia nella Conferenze di Servizi del 30.07.2012.

Nella seduta del 21/09/2010 il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione Integrata A.I.A esprimeva parere tecnico-istruttorio che così si concludeva:

“.....omissis...

Si esprime parere non favorevole poiché la ditta non ha tenuto in debito conto le recenti modifiche intervenute nella gestione dei rifiuti nella Regione Puglia a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 2668/2009 e lo studio presentato non appare completo in merito alla valutazione di tutti gli impatti che vanno a realizzarsi a seguito della modifica richiesta. omissis....

Il sito della discarica non è caratterizzato da “litologia argillosa” e pertanto è escluso che possa essere ammessa la deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 3 agosto 2005.

In merito poi alla deroga richiesta, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c9 del D.M. 3 agosto 2005, si devono fare le seguenti osservazioni:

a) La relazione tecnica confronta i risultati dell'analisi del rischio con i valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006. Ebbene si ritiene che la ditta non possa affatto trascurare nello studio lo “stato” delle acque di falda di cui ancora non sembra siano state ultimate le analisi di caratterizzazione previste dal D.Lgs. 36/2003 allegato 2 punto 7; una volta completata questa caratterizzazione lo studio deve considerare come “valori limite” almeno quelli della potabilità delle acque (D.Lgs 31/2001)

b) La relazione tecnica valuta l'impatto originato dal conferimento dei rifiuti in “deroga” con riferimento ad un “recettore” individuato lontano dal sito della discarica e ciò in considerazione anche del fatto che il centro urbano dista 6 Km. Ebbene ad avviso di questo comitato la discarica non deve impattare sull'ambiente circostante e non deve essere preclusa al cittadino la fruibilità del sito, si ritiene pertanto che lo studio debba prendere in considerazione un eventuale recettore anche se non di tipo “residenziale” che sostituisca lungo il perimetro della discarica e un recettore di tipo residenziale lontano 2 Km dal sito salvo che nella zona in esame non vi siano altre “case sparse” (la DGR dispone che le discariche non possano essere realizzate ad una distanza inferiore a 2000 metri dagli insediamenti residenziali);

c) La relazione tecnica valuta l'impatto originato sul comparto Aria derivante dal conferimento dei rifiuti in “deroga” con particolare riferimento al “benzene” in quanto contenuto nel D.M. 60/2002. Si ritiene invece che lo studio debba essere completato con l'analisi di tutti gli inquinanti che possono influenzare la qualità dell'aria anche con riferimento ad altre norme di settore quale ad esempio il D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della Direttiva 2004/107/Ce concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente). Si ritiene inoltre che il progettista debba relazionare anche in merito all'impatto odorogeno e quindi far riferimento anche a quanto disposto dalla L.R. 7/1999”.

Il parere formulato dal Comitato Tecnico per le Materie Ambientali - Sezione A.I.A, dianzi trascritto, veniva trasmesso alla Società richiedente, che, giusta nota in atti al prot. n. 14462 del 27/04/2011, riscontrava le osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione A.I.A.;

Medio-tempore, con Decreto del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 7 del 11/04/2011 veniva nominato il nuovo Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali per l'anno 2011 al quale veniva disposta la riassegnazione formale della proposta progettuale della Daisy S.r.l.

In data 26.10.2011 nella seduta del Comitato Tecnico per le Materie Ambientali - Sezione Integrata V.I.A.-Rifiuti si teneva audizione dei rappresentanti della Società Daisy nella quale, e preso atto della sopravvenuta D.G.R. 1651/2011 si illustravano gli indirizzi applicativi regionali relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.M. 27/09/2010 richiedendo gli opportuni chiarimenti connessi alla predetta disciplina di indirizzo regionale;

Con nota prot. n 44750 del 02/11/2011, all'esito dell'audizione dei rappresentanti della Daisy S.r.l. svoltasi nella seduta del Comitato Tecnico Provinciale del 26/10/2011, la Provincia richiedeva formalmente elaborati documentali alla Società proponente in ragione degli aggiornamenti normativi prima esposti;

Nella seduta del 29/12/2011 il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A.- Rifiuti, approvava il parere tecnico istruttorio con la relativa appendice integrativa, agli atti della segreteria del Comitato, che così concludeva:

“.....omissis.... Premesso che:

....omissis.....

- che in aderenza con quanto espresso dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1651 del 19/07/2011, la concessione di sottocategorie deve essere valutata solo nel caso in cui le caratteristiche del rifiuto non rispettino neanche i criteri di ammissibilità previsti dall'art. 10 del D.M. 27/09/2010;

- che l'attuale Provvedimento Provinciale all'esercizio della discarica consente all'impianto di ritirare circa 400 CER, e che l'istante ha provveduto ad analizzare ogni singolo rifiuto potenzialmente conferibile in discarica, e che da tale analisi è emerso che solo una frazione dei rifiuti conferibili in discarica ha caratteristiche tali da riscontrare i criteri di accettabilità previsti dalla Tab. 5 del D.M. 27/09/2010 e precisamente su un totale rifiuti elencati nell'allegato 2 pari a 356 codici CER è stata richiesta una deroga comprensiva del DOC, metalli e fluoruri per 283 codici CER, ivi compresi 9 codici CER ex lettera a) di tabella 5 e 16 CER ex lettera b) di tabella 5;

- che la Delibera di giunta Regionale n. 1651 del 19/07/2011 pone un distinguo di natura tecnica per i CER esentati dal D.M. del 27/09/2010 dall'aver limitazioni sul DOC e focalizza la sua attenzione su due specifiche situazioni:

- la prima si riferisce al gruppo di rifiuti di cui all'asterisco in tabella 5 lettera "a", per i quali viene confermata la non applicabilità dei limiti di concentrazione per il parametro DOC a condizione che i rifiuti siano trattati come indicato dalla DGR;

- la seconda riguarda il gruppo di cui all'asterisco in tabella 5 lettera "b" per i quali viene indicato che la non applicabilità del limite di DOC nell'eluato sia subordinata ad un trattamento finalizzato a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

- che l'istante in coerenza con quanto espresso dalla DGR ha confermato per i codici CER di cui all'asterisco in tabella 5 lettera "a" la non assoggettabilità a concentrazione per il parametro DOC, purchè soddisfino le condizioni indicate in delibera, e per i codici CER di cui all'asterisco in tabella 5 lettera "b" ha inteso proporre il parametro COD misurato nell'eluato, per la valutazione delle sostanze organiche come suggerito dalla DGR;

- che l'analisi di rischio sito specifica ed in particolare la modellazione dei fenomeni di trasporto e destino del percolato ha messo in evidenza che per molte delle specie xenobiotiche che compongono il DOC le concentrazioni incrementali dovute alla sola sorgente discarica, al recettore possono ritenersi nulle, ovvero tali composti xenobiotici si degradano prima di giungere in falda;

- che la discarica sarà dotata, così come prescritto dal Documento di Autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti e di un presidio tecnico ed ambientale che permetterà di procedere alla opportuna preparazione di tutti i rifiuti i cui parametri non rientrano nei limiti previsti dal D.M. 27/09/2010, e di intervenire come indicato dalle BAT di settore.

.....omissis.....

Da un'approfondita analisi della completa documentazione integrativa fornita si conclude che:

1. Per i rifiuti di cui alla lettera a) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010 si ritiene non applicabile alcun limite al parametro concentrazione di DOC a condizione che sia garantita l'avvenuta riduzione consistente dell'attività biologica attestabile, secondo le indicazioni della DGR 1651 del 19 luglio 2011, con valore dell'indice di respirazione dinamico (IRDp) non superiore a 1000 mgO₂/KgSVh (con intervallo

di tolleranza del 15%);

2. Per i rifiuti di cui alla lettera b) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010 si ritiene non applicabile alcun limite al parametro concentrazione di DOC a condizione che sia garantita l'avvenuta riduzione consistente del contenuto di sostanze organiche attestabile, secondo le indicazioni della DGR 1651 del 19 luglio 2011, con valore di COD (Chemical Oxygen Demand) proposto ? 15 p/p;

3. Non risulta necessaria alcuna deroga per il parametro DOC relativamente ai rifiuti contrassegnati con i codici CER 190801 e 190802, attesa l'esplicita non applicabilità ai sensi della lettera c) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010;

4. Non risulta necessaria alcuna deroga per il parametro DOC relativamente al rifiuto contrassegnato con il codice CER 190501, attesa l'esplicita non applicabilità ai sensi della lettera f) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010;

5. Per i rifiuti di cui alla lettera g) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010 non si applica alcun limite al parametro concentrazione di DOC purchè presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂/KgSVh;

6. Relativamente a tutti gli altri parametri per cui viene richiesta deroga, ai sensi dell'art. 7 del DM 27/09/2010, non sono stati forniti tutti gli elementi utili a comprendere se vi sia l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dallo stesso Decreto Ministeriale 27/09/2010 anche a seguito di un eventuale trattamento. Nell'elaborato di supporto tecnico all'istanza di deroga (edizione 0=rev. 0 del 21711/2011) a pagina 6 vengono comprensibilmente richiamate le ipotesi per le quali un trattamento di un rifiuto potrebbe in pratica risultare:

- Tecnicamente impossibile perché inficiato da meccanismi chimico-fisici particolari per i reagenti impiegati e specie chimica da trattare;
- Troppo costoso per essere realizzato;
- Scarsamente riproducibile e dunque facilmente soggetto a non conformità;
- Peggiorativo, nel senso che le conseguenze dell'attuazione del trattamento sono più impattanti del rifiuto stesso.

Per circostanziare le affermazioni inerenti l'eventuale inapplicabilità di trattamenti volti a garantire il rispetto dei limiti tabellari, di cui alla tabella 5 del DM 27/09/2010, per l'ammissibilità in discarica viene presa in esame esclusivamente la tabella E.2.2.4 "Inertizzazione" nella parte inerente i requisiti di applicabilità in cui sono riportati i rifiuti non adatti al relativo processo fra cui i rifiuti infiammabili o altamente infiammabili, rifiuti contenenti sostanze volatili, agenti ossidanti, rifiuti odorosi, rifiuti contenenti rifiuti organici altamente solubili, rifiuti contenenti molibdeno, rifiuti contenenti Sali inorganici solubili.

È altrettanto vero che la BAT di settore, di cui al DM 29 gennaio 2007, nella parte inerente gli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi (paragrafo E2.1) stabilisce che le opzioni di trattamento possono essere raggruppate nei seguenti sottogruppi:

- Estrazione e separazione;
- Trattamento termico;
- Separazione meccanica;
- Inertizzazione (trattamento che include la solidificazione e la stabilizzazione);
- Disidratazione;
- Desorbimento.

Pertanto, il Gestore a fronte della richiesta di integrazione già formulata in sede di audizione del 26 ottobre 2011 non ha fornito una esaustiva analisi tecnica volta a dimostrare l'inapplicabilità di trattamenti (avendo a riferimento tutti i possibili trattamenti previsti dalle BAT di settore) ai numerosi rifiuti per cui viene richiesta la deroga ai parametri Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, DOC, TDS, As, Ba, Cd, Hg, Se, Zn, Fluoruri.

Si propone quindi:

- Di consentire valori di DOC nell'eluato superiori ai limiti della Tabella 5 del DM 27/09/2010 per i rifiuti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 alle condizioni ivi riportate;
- Nelle more di un'eventuale integrazione che il Gestore potrà fornire per motivare dettagliatamente la richiesta di deroga alla luce di tutto quanto sopra indicato, di non concedere la stessa deroga per tutti gli altri rifiuti.”.

In data 30.01.2012 si svolgeva la 2^a Conferenza di Servizi, nella quale l'Arpa Puglia richiedeva ulteriori chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- necessità di dettagliare il particolare di montaggio della geomembrana;
- necessità di calcolare dettagliatamente il rischio outdoor (relativamente al percolato) del suolo come sorgente secondaria, fermo restando l'obbligo per gli operai addetti di utilizzare i DPI previsti;
- necessità di valutare il parametro DOC per il valore fino a 3 volte superiore al limite previsto dalla tabella 5 del DM 27 settembre 2010;
- necessità di rilasciare un'autorizzazione provvisoria al fine di acquisire dati sito specifici rilevati dalla gestione operativa della discarica, essendo l'impianto non in esercizio.

In data 29.03.2012 veniva acquisita nota prot. 19269/29.03.2012 della Ditta Daisy di cui si estra e contenuto “la scrivente società comunica di aver provveduto a inoltrare a tutti gli enti conferenti la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia nella seduta dello scorso 30/01/2012..... ed, omissis,.....invita codesto spettabile ufficio Provinciale a definire il procedimento tenuto conto dell'ordinanza del TAR Puglia sede Bari n. 145/12 con cui sono stati sospesi gli effetti della delibera di G.R. n. 1651 del 19/07/2011, che aveva condizionato i lavori del Comitato tecnico provinciale aggravando la fase istruttoria relativa e incidendo sui contenuti del parere reso dallo stesso Comitato”

In data 24/05/2012, giusta nota prot. n. 0031078, la società richiedente depositava ulteriori elaborati tecnici.

In data 01.10.2012 preso atto della volontà formalmente manifestata dalla società istante di un riavvio dell'istruttoria alla luce delle decisione cautelare del TAR Puglia, come prima richiamata, il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A.-AIA approvava parere prot. n. 55927/02.10.2012, che così concludeva:

“.....Omissis

ANNULLAMENTO DELLA DGR 1651/2011

Il Tar Puglia, su ricorso di un gestore di discarica di rifiuti speciali insistente sul territorio regionale, con Ordinanza n. 00145/2012 REG.PROV.CAU. ha sospeso l'efficacia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 19 luglio 2011 e con sentenza n. 00692/2012 REG.PROV.COLL. ha annullato la parte in cui vengono stabiliti i processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica e vengono individuati il valore massimo di IRDP dei fanghi, disponendo che gli stessi trattati dovranno essere conferiti in discarica autorizzata per la specifica sottocategoria e che i relativi trattamenti dovranno essere annotati su registro vidimato da A.R.P.A. Puglia.

Appaiono di particolare interesse i seguenti passaggi della sentenza:

“Questo principio non risulta però applicabile nella fattispecie, in cui la Regione non interviene nell'ambito di materie di propria competenza, ma regolamenta in via integrativa i criteri per l'ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi (e per la concessione delle relative deroghe al parametro DOC), con ciò invadendo la competenza statale.

In concreto, la Regione Puglia non poteva alterare ovvero integrare la disciplina regolamentare di cui al d.m. 27 settembre 2010, che lascia alla discrezionalità delle Amministrazioni procedenti la valutazione, caso per caso, dell'assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione nell'eluato, secondo le

definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del decreto.”

Si comprende, quindi, che l'annullamento parziale della DGR 1651/2011 deriva dalla sostanziale incompetenza della Regione Puglia nella legiferazione di materia che spetta allo Stato, ma allo stesso tempo il TAR Bari riconosce la possibilità di valutazione delle deroghe ai parametri di concentrazione nell'eluato nell'ambito dello specifico procedimento amministrativo secondo la discrezionalità dell'Amministrazione Procedente.

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI - BURP N. 16 DEL 26/01/2010

Attesa l'assenza di litologia argillosa nel sito in esame (cfr Analisi di rischio presentata dal Gestore), non è consentita la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 10 del DM 27 settembre 2010.

Non vi sono, invece, limitazioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in ordine alla concessione di sottocategorie ex articolo 7 del DM 27 settembre 2010, fermo restando l'obbligo dell'approvazione dell'analisi di rischio e la considerazione degli elementi di input del modello LANDSIM adottato.

Ne deriva, quindi, che è consentita la concessione della sottocategoria alle seguenti condizioni:

- Per particolari rifiuti in funzione delle condizioni vincolanti previste dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili (vedi paragrafi successivi)
- In funzione dei valori massimi di concentrazione di determinati inquinanti adottati dal proponente in sede di analisi di rischio.

.....Omissis

VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE BAT AI TRATTAMENTI VOLTI A GARANTIRE L'ORDINARIA AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA DEI RIFIUTI PER CUI IL GESTORE HA PRESENTATO RICHIESTA DI DEROGA

Passando alla disamina della documentazione integrativa, acquisita al prot. 31078 del 24 maggio 2012, contenente le risposte tecniche alle osservazioni del 31 gennaio 2012, si rappresenta quanto segue.

Ferma restando la validità del principio legislativo di derivazione comunitaria, meglio argomentato nel richiamato parere ISPRA, secondo cui la concessione della deroga ai valori limite per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del DM 27/09/2010 con valori limite più elevati può essere concessa solo in casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, il Gestore della discarica dimostri l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dallo stesso Decreto Ministeriale 27/09/2010 anche a seguito di un eventuale trattamento, si analizza l'applicabilità delle migliori tecniche disponibili rappresentate dal DM 29 gennaio 2007 "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi".

Il proponente, nella documentazione integrativa soprarichiamata, illustra le motivazioni di carattere tecnico ed economico a sostegno della tesi di impossibilità di trattamento dei rifiuti per cui è stata inoltrata istanza di autorizzazione in deroga ai sensi degli articoli 10 e 7 del DM 27/09/2010.

Si ritengono condivisibili tutte le valutazioni espresse in ordine alla antieconomicità dei trattamenti

1. Estrazione e separazione;
2. Trattamento termico;
3. Separazione meccanica;
4. Desorbimento termico

mentre per il trattamento di inertizzazione si ritiene necessario puntualizzare quanto segue.

Il punto E.2.2.4 "Inertizzazione" del richiamato Decreto Ministeriale definisce l'applicabilità del trattamento nei seguenti termini:

Applicabilità

Queste tecnologie sono molto efficaci nel trattamento di rifiuti inorganici o di rifiuti inorganici contenenti

piccole quantità di composti organici non solubili in acqua. Con questa tecnica, possono essere trattati una vasta gamma di rifiuti (liquidi, solidi, molti inquinanti chimici, ceneri, ecc.). I rifiuti contenenti cromati, metalli anfoteri quali Pb e Zn e rifiuti che contengono alcuni sali solubili, necessitano di un pre-trattamento prima di essere sottoposti al processo di immobilizzazione. Tra i rifiuti che non sono adatti al processo di inertizzazione vi sono:

rifiuti infiammabili o altamente infiammabili
rifiuti contenenti sostanze volatili
agenti ossidanti
rifiuti odorosi
rifiuti contenenti rifiuti organici altamente solubili
rifiuti contenenti molibdeno
rifiuti contenenti sali inorganici solubili

Pertanto, la valutazione della deroga richiesta viene impostata avendo a riferimento i seguenti principi:

- i rifiuti ed i parametri, per i quali è concedibile la deroga nella misura massima prevista dagli elementi di input del modello di calcolo LANDSIM, sono quelli per cui la BAT indica la inidoneità del trattamento di inertizzazione;
- la deroga al parametro DOC, con autorizzazione in sottocategoria, può essere concessa nella misura massima di 1000 mg/l attesa l'impostazione dell'analisi di rischio con tale valore numerico sul dato di input del modello di simulazione LANDSIM adottato.

Quindi, l'elenco tabellare dei rifiuti e parametri derogabili è seguito rappresentato dall'Allegato A.

.....Omissis

CONDIZIONI PER LA NON APPLICABILITÀ DEL PARAMETRO DOC AI RIFIUTI DI CUI ALLE LETTERE A E B IN CALCE ALLA TABELLA 5 DEL DM 27/09/2010

Quanto alla non applicabilità del parametro DOC ai rifiuti di cui ai codici CER indicati nella lettera a in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010,

a) fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;

il Gestore ha indicato che tale riduzione è realizzabile prevalentemente tramite un trattamento biologico aerobico che fornisce efficienze di abbattimento dell'attività biologica nel range 70-90% oppure un trattamento biologico anaerobico che fornisce efficienze di abbattimento nel range 50-70%.

Nelle more della eventuale definizione, in sede giurisdizionale di secondo grado, dei criteri individuati dalla Regione (limite IRDP pari a 1000 mgO₂/kgSVh con intervallo di tolleranza del 15%) si ritiene accettabile quanto indicato dal Gestore con la prescrizione di adeguata registrazione/attestazione da parte del produttore del rifiuto dell'avvenuta riduzione consistente dell'attività biologica dei rifiuti mediante trattamento aerobico e/o anaerobico.

Quanto alla non applicabilità del parametro DOC ai rifiuti di cui ai codici CER indicati nella lettera b in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010,

a) fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

il Gestore ha indicato che tale riduzione è raggiungibile tramite i trattamenti biologici di cui al precedente

punto ed anche attraverso trattamenti processi chimico-fisici di chiari-flocculazione e con processi di adsorbimento su carboni attivi.

Si ritiene accettabile quanto indicato dal Gestore con la prescrizione di adeguata registrazione/attestazione da parte del produttore del rifiuto dell'avvenuta riduzione consistente del contenuto di sostanza organica dei rifiuti mediante

trattamento biologico aerobico e/o anaerobico e/o attraverso trattamenti processi chimico-fisici di chiari-flocculazione e processi di adsorbimento su carboni attivi.

In data 05/11/2012, giusta nota prot. n. 63570, l'ARPA Puglia Dap Bat, anche a seguito di sollecitazione di questo Settore, trasmetteva parere di competenza su integrazioni riscontrando quanto emerso nella conferenza di servizi del 30/01/2012 e della documentazione resa dalla società istante.

Segue estratto del predetto parere:

“ omissis.... si comunica quanto di seguito esposto:

- Con Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia. Ai fini del predetto Piano per quanto all'art. 15.

- Impianti di Discarica -Classificazione in sottocategorie, per le discariche da autorizzare all'esercizio successivamente alla data di approvazione dello stesso, le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del DM 3 agosto 2005 (novellato dall'art. 10 del DM 27 settembre 2010) possono essere concesse, solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa. Pertanto non ricorrendo le suddette condizioni, nel caso di specie, la deroga non può essere concessa.

- Per quanto attiene alla richiesta di concessione di sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c del DM 3 agosto 2005 (novellato dall'art. 10 del DM 27 settembre 2010), si ritiene concedibile solo a valle delle seguenti prescrizioni

- Per quanto già richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 30/01/2012, fermo restando l'obbligo di utilizzo di DPI da parte degli operatori della discarica atti ad annullare i percorsi di esposizione da inalazioni polveri e contatto dermico, l'analisi di rischio, considerando il suolo come possibile fonte secondaria di inquinamento, dovrà prendere inconsiderazione i percorsi di esposizione outdoor tramite una disamina dell'uso del suolo circostante la discarica, per l'individuazione di possibili recettori.

- Sia dimostrata l'impossibilità nel rispettare i criteri di ammissibilità di cui al DM 27 settembre 2012 anche mediante l'adozione dei trattamenti dei rifiuti previsti dalle migliori tecniche disponibili (BAT).

La deroga al parametro DOC sia concessa nella misura massima di 1000 mg/l.

VISTA la documentazione in atti, i verbali, i pareri e le note istruttorie;

CONSIDERATO CHE l'Autorità competente procede alla concessione della deroga ai valori limite per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del DM 27/09/2010 con valori limite più elevati solo in casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, il Gestore della discarica dimostri l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dallo stesso Decreto Ministeriale 27/09/2010 anche a seguito di un eventuale trattamento.

Vista la L. n. 241/90 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 36/03 s.m.i. e il DM 27/09/2010;

Vista la L.R. 30/86;

Vista la D.G.R. n. 1651 del 19 luglio 2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 122 del 03/08/2011;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di inquadrare nella sottocategoria di discarica ex art. 7 comma 1 lettera c) del D.M. 27 settembre 2010 la discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla Ditta Daisy S.r.l. sita in Barletta alla Località San Procopio alle seguenti condizioni:

a) Sia dimostrata l'impossibilità nel rispettare i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 in funzione delle condizioni vincolanti previste dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT);

b) È consentita la concessione della sottocategoria in funzione dei valori massimi di concentrazione di determinati inquinanti adottati dal proponente in sede di analisi di rischio;

c) Fermo restando l'obbligo di utilizzo di DPI da parte degli operatori della discarica atti ad annullare i percorsi di esposizione da inalazioni di polveri e contatto dermico, l'analisi di rischio, considerando il suolo come possibile fonte secondaria di inquinamento, dovrà prendere in considerazione i percorsi di esposizione outdoor tramite una disamina dell'uso del suolo circostante la discarica, per l'individuazione di possibili recettori;

- di concedere ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27 settembre 2010 e fatto salvo il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 le deroghe ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi così come definiti nell'allegato documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, avendo a riferimento i seguenti principi:

1) I rifiuti ed i parametri, per i quali è concedibile la deroga nella misura massima prevista dagli elementi di input del modello di calcolo LANDSIM, sono quelli per cui la BAT indica la inidoneità del trattamento di inertizzazione;

2) la deroga al parametro DOC, con autorizzazione in sottocategoria, può essere concessa nella misura massima di 1000 mg/l attesa l'impostazione dell'analisi di rischio con tale valore numerico sul dato di input del modello di simulazione LANDSIM adottato

- di non concedere le deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27 settembre 2010 attesa la litologia non argillosa del sito sede dell'impianto, come prescritto al paragrafo 15.1 del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 2668 del 28 dicembre 2009;

- di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito al punto 14.1. "Criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali" del Piano di gestione dei Rifiuti Speciali approvato con D.G.R. n. 2668 del 28 dicembre 2009;

- di fare salve, ove non diversamente ed esplicitamente disposto nella presente, le prescrizioni di cui alla D.D. n. 124 del 09/12/2008;

- di demandare, agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa, ASL, Polizia Provinciale) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

- di notificare il presente atto al Comune di Barletta, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino per la Regione Puglia, all'Ato Rifiuti Bari1; Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia; ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

- di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

- di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.provincia.bt.it;

Responsabile Posizione Organizzativa Servizio

Tutela Aria, Inquinamento e Grandi Impianti

Ing. Michele Basto

Funzionario Istruttore Settore Rifiuti e Bonifiche
Dott. Michele D'Ecclesiis
